Seminario CC5G

I principi in materia di Data Protection e gli adempimenti per le imprese e le pubbliche amministrazioni

Centro di Competenze 5G

Erik Longo - Matteo Giannelli
Università degli Studi di Firenze
Dipartimento di Scienze Giuridiche

POR CreO Regione Toscana Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
FUB Fondazione Ugo Bordoni Ricerca e Innovazione
SviluppoToscana S.p.A.
Unione Europea
Repubblica Italiana
Regione Toscana

La sicurezza informatica nella disciplina recente dell'UE

Prato - 13 giugno 2023

PER UN LIVELLO COMUNE ELEVATO DI CIBERSICUREZZA NELL'UNIONE (NIS 2)

Erik Longo - Matteo Giannelli

Università di Firenze

OBIETTIVI GENERALI

1 Supplire alle carenze della NIS 1

- basso livello di ciberresilienza delle imprese operanti nell’UE
- diversi livelli di resilienza tra Stati membri e tra settori
- mancanza di una risposta comune alle crisi
- Riduzione dei costi degli incidenti

- Superamento della distinzione tra operatori di servizi essenziali e fornitori di servizi digitali

2 Un quadro comune per la gestione dei rischi

- Gestione dei rischi a livello statale
- Meccanismi per una cooperazione efficace tra le autorità competenti
- Obblighi di segnalazione

- Elenco dei settori e delle attività interessate (all. 1)
  - Soggetti «essenziali»
  - Soggetti «importanti»
- Soglie dimensionali: medie e grandi

3 Rafforzare l’autonomia strategica dell’UE

- Ruolo dell’ Agenzia dell’Unione per la cibersicurezza (ENISA)
- Istituzione della rete europea delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche EU-CyCLONe
- Modello per cooperazione con paesi terzi

OBIETTIVI GENERALI

ENISA Threat Landscape 2022 – Minacce principali

OBIETTIVI GENERALI

ENISA Threat Landscape 2022 – Settori coinvolti (giugno 21-22)

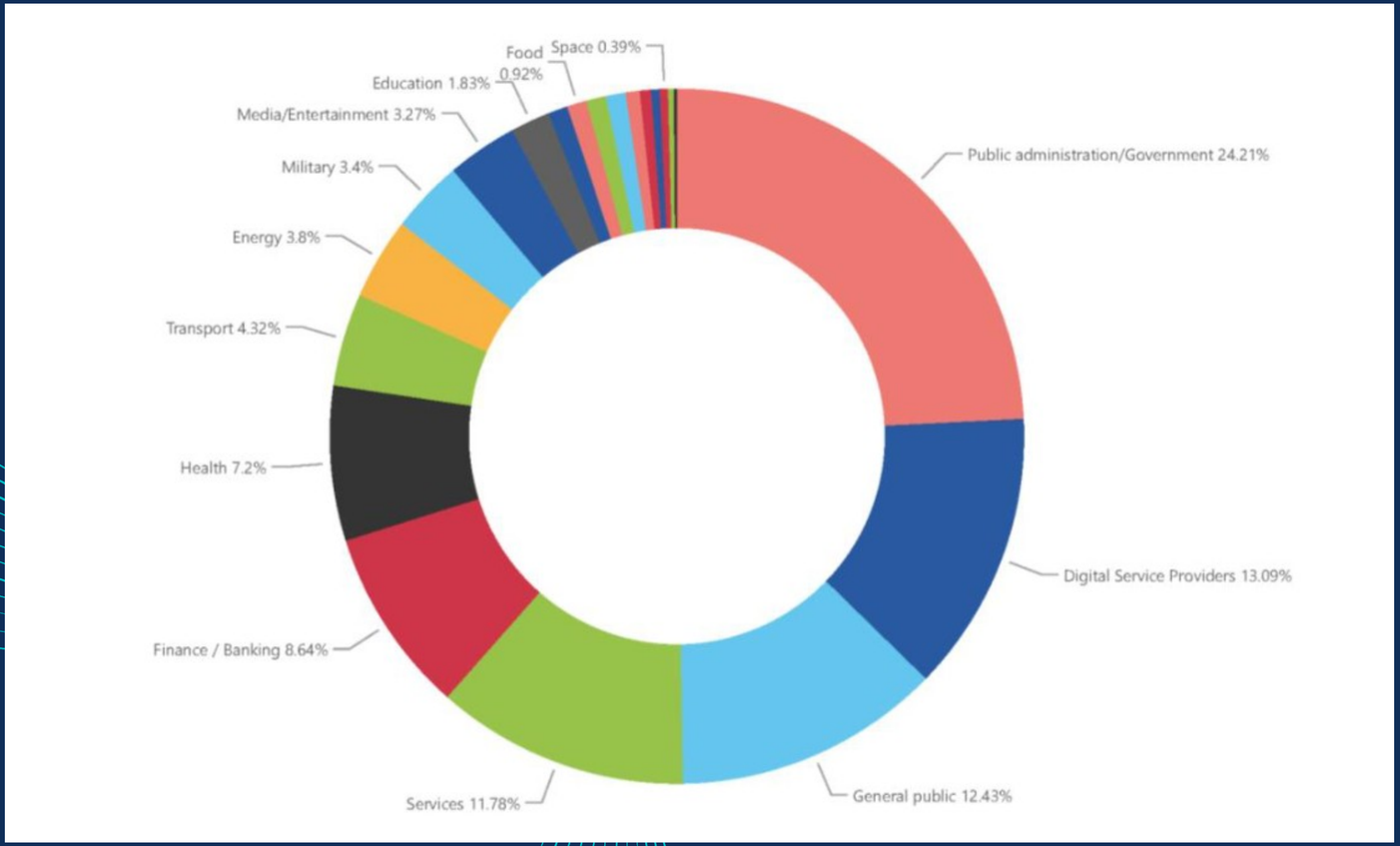

L’INTERVENTO UE

4 Proporzionalità e sussidarietà dell’intervento UE

- Rischi e costi;
- la natura sempre più transfrontaliera delle minacce;
- le potenzialità degli interventi dell’Unione volti adagevolare strategie nazionali efficaci e coordinate
- il contributo degli interventi strategici concertati e collaborativi volti a un’efficace

5 Impatto sui diritti fondamentali

- «L’UE si impegna a garantire standard elevati in materia di tutela dei diritti fondamentali. Tutti gli accordi volontari di condivisione delle informazioni tra soggetti promossi dalla presente direttiva sarebbero attuati in ambienti sicuri nel pieno rispetto delle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati, in particolare il regolamento

6 Normativa complementare

- La direttiva non preclude l’adozione di ulteriori atti settoriali dell’Unione riguardanti le misure di gestione dei rischi di cibersicurezza e le notifiche degli incidenti.
- Parte essenziale della strategia dell’UE per l’Unione della sicurezza.

DESTINATARI

7 (II) Soggetti essenziali

- Soggetti essenziali pubblici o privati che operano nei settori elencati nell’allegato I:

- energia; trasporti; settore bancario; infrastrutture dei mercati finanziari; settore sanitario, acqua potabile; acque reflue; infrastrutture digitali; pubblica amministrazione e spazio.

- Vigilanza **ex ante**.

8 (II) Soggetti importanti

- Soggetti importanti che operano nei settori elencati nell’allegato II:

- servizi postali e di corriere; gestione dei rifiuti; fabbr., prod. e distr. di prodotti chimici; prod., trasf. e distr. di alimenti; settore della fabbricazione e fornitori di servizi digitali.

- Vigilanza **ex post**.

9 Esclusioni

- Caso delle amministrazioni locali e degli istituti di ricerca, salvo decisione degli Stati membri
- La NIS 2 non è applicabile alle articolazioni statali che hanno compiti di sicurezza nazionale e pubblica, della difesa e del perseguimento dei reati.
- Microimprese e piccole imprese salvo che si ricada in 7 e 8 (Pacc

MISURE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RISCHI

A (I) Misure in senso stretto (art. 21)

- Basate su un approccio multirischio mirante a proteggere i sistemi informatici e di rete e il loro ambiente fisico da incidenti.
- Gli operatori potranno servirsi di prodotti sviluppati da soggetti che abbiamo acquisito la certificazione di cybersicurezza ai sensi del CyberAct.

B (II) Ruolo dei membri degli organi gestori (art. 20)

- Dovranno approvare le misure di gestione dei rischi di cybersicurezza adottate.
- Attuazione e responsabilità per omessa vigilanza (?)

C (III) Obblighi di formazione

- Conoscenze e competenze non solo degli organi gestori ma anche dei dipendenti.

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

A (I) Ruolo dei CSIRT (art. 23)

- Ciascuno Stato membro provvede affinché i soggetti essenziali e importanti notifichino senza indebito ritardo al proprio CSIRT o, se opportuno, alla propria autorità competente, eventuali incidenti che hanno un impatto significativo sulla fornitura dei loro servizi

B (II) Definizioni di incidenti significativi

Eventi in grado di causare

i) una grave perturbazione dei servizi o perdite finanziarie;
ii) di avere ripercussioni su altre persone fisiche o giuridiche.

C (III) Obblighi di comunicazione

- Entro 24 ore un preallarme;
- Entro 72 ore una notifica dell’incidente;
- Un relazione intermedia (se richiesta);
- Una relazione finale.

CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI

A

(I) Accordi di condivisione delle informazioni (art. 29)

- Possibilità per i soggetti essenziali e importanti di scambiare, su base volontaria, pertinenti informazioni sulla cybersicurezza.

B

(II) Notifica volontaria di informazioni pertinenti

- Trasmissione al CSIRT delle minacce informatiche e dei quasi incidenti.

MISURE DI VIGILANZA E DI ESECUZIONE

A

(I) Tipologie (art. 32)

- Ispezioni in loco e vigilanza a distanza;
- Audit, anche ad hoc;
- Scansioni di sicurezza;
- Richieste di informazioni;
- Richieste di accesso ai dati, documenti e altre informazioni;
- Richieste di dati che dimostrino l'attuazione di politiche di cibersicurezza.

B

(II) Conseguenze

- Le autorità competenti, in caso di accertamento delle violazioni, avranno il potere di emanare avvertimenti, adottare istruzioni vincolanti o ingiunzioni che impongano agli operatori di adottare le misure necessarie per porre fine alle violazioni riscontrate e, financo, di irrogare sanzioni..

MISURE SANZIONATORIE

A (I) Soggetti essenziali (art. 34)

- In caso di violazione delle misure in materia di gestione dei rischi o di obblighi di segnalazione: sanzioni pecuniarie amministrative pari a un massimo di almeno 10.000.000 EUR o a un massimo di almeno il 2% del totale del fatturato annuo.

B (II) Soggetti importanti (art. 34)

- In caso di violazione delle misure in materia di gestione dei rischi o di obblighi di segnalazione: sanzioni pecuniarie amministrative pari a un massimo di almeno 7.000.000 EUR o a un massimo di almeno l’ 1,4% del totale del fatturato annuo.

C (III) Data breach (art. 35)

- Se le ipotesi I e II comportano anche una violazione dei dati personali, informazione senza indebito ritardo al GPDP. In caso di sanzione amministrativa ai sensi del GDPR, le autorità competenti non imporranno una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell’art. 34 della direttiva per una violazione imputabile al

POLICY INSTRUMENTS

1 Hard Rules

- Obbligo per gli Stati di adottare una strategia nazionale per la cibersicurezza (art. 5)
- Designare autorità competenti (art. 7)
- Obblighi di gestione e segnalazione dei rischi (art. 17)
- Obblighi in
- Gruppo di cooperazione (art. 12)
- Rete di CSIRT (art. 13)
- Sistema di revisioni tra pari per valutare l'efficacia delle politiche di cibersicurezza degli Stati membri (art. 16)
- Poteri di vigilanza delle autorità competenti (art. 30);

2 Soft Regulation

- Nessun rilievo

FOCUS: Strumenti di co-regulation

- Possibile uso degli Stati dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza (art. 21)
- Gli Stati incoraggiano l'uso di norme e specifiche europee o accettate a livello internazionale relative alla sicurezza dei sistemi informatici e di rete (art. 22)

SPUNTI CRITICI

1 Tempi

- 21 mesi per il recepimento (16 gennaio 2023 entrata in vigore – 17 ottobre 2024 termine)
- Monitoraggio e valutazione di impatto dopo 54 mesi

2 Capacità di risposta

- Scelta opportuna o obbligata dello strumento regolatorio?
- Armonizzazione mirata e flessibilità per le autorità competenti.

3 Questioni critiche

- Lacune nelle catene di approvvigionamento di servizi, sistemi o prodotti ICT critiche.
- Sovraccaricare gli attori privati e pubblici di costosi adempimenti normativi. Costi di compliance.